



LEGGE 4 marzo 1993 n. 36 (pubblicata il 12 marzo 1993)

Integrazioni e modifiche alla Legge 24 luglio 1987 n. 89 "Normative in materia di Formazione Professionale"

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 marzo 1993.

Art. 1

Nel quadro dei provvedimenti volti all'incentivazione dell'occupazione nei settori produttivi, considerata la necessità di sostenere e favorire l'artigianato di produzione, servizio ed artistico - tradizionale nonchè di salvaguardare l'occupazione e le professionalità, la presente legge apporta modifiche ed integrazioni alla Legge 24 luglio 1987 n. 89 come specificato agli articoli che seguono.

Art. 2

L'art. 9 della Legge 24 luglio 1987, n. 89 è così modificato:

"Il periodo di formazione professionale è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato ed alla acquisizione della qualifica professionale; esso varia:

a) da 3 a 12 mesi a seconda della complessità della professionalità da conseguire nei settori industriale, commerciale e dei servizi; al termine del periodo di formazione della durata da 3 a 9 mesi, il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato nella terza categoria; per i periodi superiori devono essere attribuite categorie di inquadramento superiori;

b) da 6 a 24 mesi a seconda della complessità della professionalità da conseguire nel settore artigianato di produzione; al termine del periodo di formazione della durata da 6 a 18 mesi, il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato nella terza categoria; per i periodi superiori devono essere attribuite categorie di inquadramento superiori;

c) da 6 a 36 mesi a seconda della complessità della

professionalità da conseguire nel settore artigianato di

servizio; nel settore artigianato artistico - tradizionale e per

professioni con rilevanti contenuti professionali, il periodo di

formazione può protrarsi sino ad un massimo di 48 mesi; al

termine del periodo di formazione da 6 a 18 mesi, il lavoratore

acquisisce il diritto ad essere inquadrato nella terza categoria;

per i periodi superiori devono essere attribuite categorie di

inquadramento superiori.

L'accesso alla formazione professionale di cui ai punti b) e c) è riservato rispettivamente ai lavoratori di età inferiore agli anni 21 e 25, elevabili a 30 anni per i lavoratori in mobilità di cui alla Legge 29 settembre 1986 n. 108.

Ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità e assunti in formazione professionale verrà corrisposta l'indennità economica speciale per un massimo di 12 mesi, dopo di che il dipendente è posto a carico del datore di lavoro, secondo le norme previste dalla presente legge.

Per i lavoratori assunti in formazione professionale per svolgere mansioni amministrative o contabili da aziende artigianali, nonché per lavoratori in possesso di diploma di maturità o di titolo superiore specifico assunti da aziende artigianali, si applicano le disposizioni di cui al punto a).

L'inquadramento inoltre deve tener conto della specificità del requisito del titolo di studio posseduto".

Art. 3

L'art. 11 della Legge 24 luglio 1987, n. 89 è così modificato:

"Per i lavoratori da occupare in settori non coperti dalla contrattazione collettiva viene applicato l'accordo sul salario minimo territoriale nel settore industria e la relativa parte normativa prevista dal Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro - Settore Industria.

Durante il periodo di formazione professionale le aziende devono corrispondere compensi mensili pari a:

- a) 1° trimestre 60%;
- b) 2° trimestre 65%;
- c) 3° trimestre 70%;
- d) 4° trimestre 80%.

I compensi sono riferiti alla categoria di inquadramento di cui all'art. 9, in base ai relativi settori di appartenenza.

Dopo l'anno i compensi per i lavoratori in formazione sono pari al 95% della categoria di inquadramento prevista dagli specifici accordi e dal relativo contratto di lavoro".

Art. 4

Il primo comma dell'art. 14 della Legge 24 luglio 1987, n. 89 è così modificato:

"I lavoratori avviati ai corsi di formazione professionale sono tenuti a seguire il normale orario aziendale e, ad integrazione dell'attività lavorativa - formativa, devono frequentare almeno 36 ore trimestrali entro il primo anno e 16 ore trimestrali negli anni successivi, dedicate all'insegnamento teorico, come specificato nel successivo art. 15".

Art. 5

L'art. 15 della Legge 24 luglio 1987, n. 89 è così modificato:

"L'insegnamento teorico, nel corso del primo anno di formazione professionale, dovrà comprendere informazioni generali sulle istituzioni, sulla legislazione del lavoro, sulle norme di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, sul ruolo delle forze sociali, sui diritti e doveri dei lavoratori, sulle problematiche sociali, nonché sui settori merceologici, commerciali, e della stessa vita della impresa presso la

quale si farà formazione professionale; negli anni successivi, l'insegnamento teorico sarà finalizzato prevalentemente all'incremento della professionalità specifica della figura da formare e potrà essere svolto sia in modo diffuso presso l'azienda che attraverso la partecipazione a specifici momenti formativi presso il Centro di Formazione Professionale o presso altre sedi idonee, in base al piano formativo concordato".

Art. 6

I benefici e il trattamento contrattuale previsti dalla Legge 24 luglio 1987, n. 89, con le modifiche di cui ai superiori articoli, non sono cumulabili con i benefici e i trattamenti contrattuali previsti dalle norme sull'apprendistato e con le norme che regolano il trattamento dei minori.

Art. 7

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le organizzazioni sociali dei datori di lavoro e dei lavoratori e con la partecipazione del Dicastero del Lavoro, definiranno di comune accordo il trattamento dei dipendenti in formazione professionale in caso di:

- Cassa integrazione e guadagni;
- lavoro straordinario;
- malattia.

Art. 8

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 4 marzo 1993/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Romeo Morri - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari